

DELIBERAZIONE 22 SETTEMBRE 2016
523/2016/R/IDR

APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE, PER IL PERIODO 2016-2019,
PROPOSTE PER TALUNI GESTORI OPERANTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
MONZA E BRIANZA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei

servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 502/2014/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”;
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2016, 503/2016/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano”;
- la determina del 31 marzo 2016 n. 2/2016 DSID, recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016 n. 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 8 luglio 2016 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 15 settembre 2016 - dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa

“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l’Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l’Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull’esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell’ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l’Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all’integrazione e all’aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l’Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all’impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l’approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all’attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell’ambito della regolazione generalmente applicabile;

- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l’Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l’Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l’impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all’utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell’ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, ai sensi di quanto previsto dell’art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell’ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell’ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che “le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento”;
- l'articolo 16 della richiamata deliberazione prevede che “laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA [Ente di governo dell'ambito] nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni,

dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede”;

- in data 8 luglio 2016, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza ha trasmesso tra l'altro, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, gli specifici schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relativi a *Brianzacque S.r.l.* (con riferimento alla gestione nei Comuni dell'ATO Monza e Brianza, ad esclusione della gestione del servizio di acquedotto nel Comune di Villasanta, che risulta svolta dall'operatore *2i Rete Gas S.p.A.*) e al fornitore all'ingrosso *CAP Holding S.p.A.*, nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 15 settembre 2016 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- in particolare, con riferimento al fornitore all'ingrosso *CAP Holding S.p.A.*, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza ha trasmesso all'Autorità le predisposizioni tariffarie adottate dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano relativamente ai servizi di acquedotto e di depurazione svolti dal menzionato operatore, sottolineando che *“la presenza di attività di vendita di servizi all'ingrosso da parte di CAP Holding, rese attraverso propri impianti situati nel territorio dell'ATO Città Metropolitana Milano, che forniscono al territorio della Provincia di Monza e Brianza servizi di acquedotto e depurazione, ha indotto a prevedere l'applicazione di quanto stabilito al [sopra richiamato] art. 16 dello schema di convenzione approvato con delibera 656/2015/R/IDR”*; sulle predisposizioni in parola, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza ha, dunque, espresso il proprio parere favorevole nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 16 della deliberazione 656/2015/R/IDR;
- con riguardo a *Brianzacque S.r.l.*, nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria è stato precisato che, ai fini del conseguimento della gestione unica a livello di ambito, la società è stata interessata sia da un *“processo di riordino della gestione avvenuto a partire dal 2015 e tutt'ora in via di perfezionamento”* a seguito di accordi con *CAP Holding S.p.A.* e *Amiacque S.r.l.* per la reciproca cessione di rami d'azienda, sia dalle operazioni di *“acquisto del ramo d'azienda di ACSM-Agam S.p.A. del servizio di distribuzione di acqua e di fognatura della città di Monza”*;
- alla luce di quanto sopra evidenziato, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha predisposto il moltiplicatore tariffario ricorrendo alla facoltà prevista dal comma 7.2 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai sensi del quale *“in caso di aggregazione tra due o più gestori del SII, o di accordi di aggregazione da perfezionarsi nell'anno di determinazione tariffaria, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori”*;
- nell'ambito delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea, il medesimo Ente di governo dell'ambito ha trasmesso - per il gestore *Brianzacque S.r.l.* e il

fornitore all'ingrosso *CAP Holding S.p.A.* - l'adeguamento delle rispettive Convenzioni di gestione alla convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;

- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - ✓ con riferimento all'*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
 - inadeguatezza del sistema delle fonti di approvvigionamento, sia in termini di insufficienza che di vulnerabilità delle stesse;
 - vetustà e obsolescenza delle condotte di distribuzione e delle opere civili dei relativi impianti;
 - elevato livello di perdite idriche lungo le reti di distribuzione per alcune aree del territorio servito;
 - presenza di inquinanti nel sottosuolo, tali da compromettere la qualità della risorsa emunta;
 - casi di assenza di misuratori d'utenza e vetusta dei misuratori esistenti;
 - ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
 - parziale copertura del servizio di raccolta e collettamento dei reflui e inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte fognarie e delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti;
 - alta frequenza di allagamenti in alcune aree, inadeguatezza dimensionale delle infrastrutture, nonché casi di mancato adeguamento degli scaricatori di piena;
 - ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
 - inadeguatezza delle condizioni fisiche delle opere civili e delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti;
 - presenza di scarichi, in uscita dagli impianti, non adeguati alle norme vigenti;
 - non ottimale recupero di energia dalla digestione anaerobica dei fanghi;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - miglioramento del sistema di approvvigionamento, nonché messa in atto delle misure volte a favorire il riuso e il risparmio idrico;
 - completamento del collettamento fognario nelle aree tuttora sprovviste, rilievo e risoluzione di eventuali terminali di pubblica fognatura recapitanti acque reflue urbane direttamente in ambiente, e garanzia di piena funzionalità delle reti esistenti;
 - eliminazione di infiltrazioni di acque parassite;

- incremento della efficienza del sistema depurativo;
- alla luce dei rappresentati obiettivi specifici - e in coerenza con gli investimenti pianificati in sede di predisposizione tariffaria nell'ambito del MTI - l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - realizzazione di nuovi pozzi e serbatoi e relativo collegamento al sistema acquedottistico;
 - estensione, sostituzione e risanamento delle condotte di adduzione e distribuzione;
 - realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione e adeguamento degli impianti di trattamento esistenti;
 - installazione di nuovi misuratori di utenza;
 - estensione della rete fognaria e ristrutturazione delle condotte esistenti;
 - messa in opera di un sistema automatizzato di protezione della fognatura sugli scarichi provenienti da acque torrentizie;
 - installazione di dispositivi di misura di quantità e qualità finalizzati al controllo dei carichi inquinanti;
 - rifacimento delle infrastrutture civili ed elettromeccaniche in alcuni impianti di depurazione;
- la descrizione delle opzioni progettuali alternative analizzate ai fini della risoluzione delle sopra menzionate criticità - come sinteticamente rappresentate, in una prima fase, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto - verrà tenuta in considerazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 595/2015/R/IDR, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle soluzioni prospettate;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza ha previsto, il tipo di schema regolatorio relativo al gestore *Brianzacque S.r.l.* sulla base di:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - presenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore - dovute al processo di integrazione verticale che ha riguardato il gestore,
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- per il fornitore all'ingrosso *CAP Holding S.p.A.*, relativamente al servizio di acquedotto, il tipo di schema regolatorio è stato selezionato sulla base di:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,

- presenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore riconducibili “*all’entrata in esercizio progressiva delle opere connesse agli investimenti sulla centrale di Trezzo*”,
posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- per il fornitore all’ingrosso *CAP Holding S.p.A.*, relativamente al servizio di depurazione, il tipo di schema regolatorio è stato scelto sulla base di:
 - un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore,
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema I* della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- le verifiche compiute dall’Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computati in tariffa hanno accertato, tenuto conto del consolidamento delle gestioni, uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per gli anni 2014 e 2015 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR; tuttavia, il menzionato scostamento (motivato, con riferimento al gestore *Brianzacque S.r.l.* con “*ribassi di gara o ad eventuali ulteriori economie/varianti in corso d’opera d’appalto*”, stralcio degli interventi che “*a seguito di rilievi più approfonditi ed indagini specifiche, sono stati considerati non necessari*”, rinvio di taluni interventi che “*si sono rivelati meno urgenti di quanto previsto*”) non è di entità tale da pregiudicare - con riferimento alle determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 - la collocazione nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- per il gestore *Brianzacque S.r.l.* e relativamente al fornitore all’ingrosso del servizio di acquedotto *CAP Holding S.p.A.*, è stata esercitata, ai sensi del comma 9.2 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell’ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,8;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria del gestore *Brianzacque S.r.l.*, il soggetto competente in parola ha precisato che le componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito e ai costi di morosità sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2;
- con riferimento alla valorizzazione della componente *ERC*, è stato specificato che:
 - per il gestore *Brianzacque S.r.l.*, sono stati esplicitati come “costi ambientali e della risorsa”, gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica;
 - relativamente al fornitore all’ingrosso *CAP Holding S.p.A.*, viene specificato che sono stati esplicitati come “costi ambientali e della risorsa aggiornabili”,

- ERC_{al} , gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica, mentre, sono stati esplicitati, come “costi ambientali e della risorsa endogeni”, ERC_{end} , nei limiti del valore della componente tariffaria $Opex_{end}^{2014}$, quota parte dei costi afferenti alla depurazione, alla potabilizzazione e al telecontrollo;
- con riguardo al gestore *Brianzacque S.r.l.*, nell’elaborazione del calcolo tariffario per le annualità 2018-2019, relativamente alla valorizzazione dei costi degli acquisti all’ingrosso, la componente tariffaria CO_{ws}^a è stata quantificata considerando anche gli oneri riconducibili alla realizzazione in corso dell’adduttrice che attualmente rifornisce una parte del territorio monzese e che “solo a partire dal 2018 si configurerà come un’infrastruttura in grado di approvvigionare un bacino di utenze significativo”;
 - nelle Relazioni di accompagnamento, è stato esplicitato che, al fine di contenere l’incremento tariffario, si è proceduto con le seguenti modalità:
 - per *Brianzacque S.r.l.*, alla rinuncia di una quota parte della componente tariffaria FNI^{new} relativa all’annualità 2018;
 - per il fornitore all’ingrosso del servizio di acquedotto *CAP Holding S.p.A.*, alla rinuncia della componente tariffaria FNI^{new} per il triennio 2016-2018, alla determinazione (per il triennio 2017-2019) di un valore della componente AMM_{FoNI} inferiore a quello ritenuto ammissibile, nonché alla rinuncia (per la sola annualità 2018) di una quota parte della componente tariffaria prevista a copertura degli oneri finanziari, *OF*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l’Autorità si riserva di determinare l’eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per le gestioni di cui all’Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d’ufficio da parte dell’Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario, di cui

all'articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che i gestori in parola - hanno in particolare: *i)* attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii)* fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UII;

- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determinate 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
- in esito alla valutazione degli specifici schemi regolatori trasmessi - come da ultimo integrati, per il gestore *Brianzacque S.r.l.*, in data 15 settembre 2016 - dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- i piani economico-finanziari siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- con riferimento al gestore *Brianzacque S.r.l.*, non possa essere accolta la valorizzazione proposta con riguardo ai costi per l'acquisto all'ingrosso CO_{ws}^a (relativamente alle annualità 2018 e 2019), e che sia opportuno rideterminare la medesima voce di costo al fine di indurre - sulla base del meccanismo di efficientamento che permette incrementi della citata componente solo a seguito di variazioni in misura superiore al 3% rispetto al 2015 - il medesimo gestore all'adozione di misure tese al contenimento delle dispersioni idriche;
- conseguentemente, per il gestore *Brianzacque S.r.l.*, con riferimento alle annualità 2018 e 2019, sia necessario rideterminare il valore del moltiplicatore tariffario \mathcal{I} nei termini di cui all'Allegato A;
- le proposte tariffarie, come rideterminate ai sensi del precedente alinea, appaiono comunque adeguate a garantire che le gestioni del servizio idrico avvengano in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- nelle more del completamento del riferito processo di “*integrazione sull'intero territorio di competenza*” (previsto nel corso del 2016 a seguito della “*cessione dei rami di attività fra CAP Holding S.p.A. e Brianzacque S.r.l.*”), l'insieme degli atti sottoposti all'Autorità richieda l'effettuazione di ulteriori specifici controlli in ordine alla coerenza delle informazioni trasmesse e delle assunzioni di partenza utilizzate per l'elaborazione del piano economico-finanziario e della proposta tariffaria ivi esplicitata, anche tenuto conto degli approfondimenti condotti in sede di verifica

delle predisposizioni tariffarie proposte all'Autorità con riferimento alle forniture erogate dalle medesime società negli ATO Città di Milano, Lodi, Como e Lecco;

- sia, inoltre, opportuno procedere a ulteriori verifiche in ordine alla mancata realizzazione di parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015, al fine di accertare comunque il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie trasmesse dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza, approvando le medesime con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui all'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore \mathcal{G} per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni